



COMUNE DI TRANI

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia di Barletta Andria Trani

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE

EX ART. 1, COMMA 1091, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N° 145

Adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 17.02.2023

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 -Costituzione del Fondo IMU/TARI

Articolo 3 -Destinazione del Fondo

Articolo 4 - Soggetti destinatari

Articolo 5 - Regole di riparto e limiti

Articolo 6 - Trattamento accessorio

Articolo 7 -Entrata in vigore

Articolo 1 -Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e con limitazione all'anno di riferimento al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale (con vincolo di valutazione positiva da parte del nucleo di valutazione), impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate tributarie.

2. Il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti in generale alla gestione delle entrate e l'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a incentivare e migliorare l'efficienza e l'efficacia nel recupero dell'evasione fiscale e tributaria, valorizzando tutte le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale chiamato a collaborare alle finalità di cui al presente regolamento.

Articolo 2 -Costituzione del Fondo IMU/TARI

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante IMU/TARI.

2. Il Fondo IMU/TARI è alimentato dalle seguenti fonti di entrata:

- a. le riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica degli atti di accertamento stessi;
- b. le riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI devono essere esclusivamente frutto di lavoro e attività espletate degli Uffici Tributarie preposti e notificati.

3. Il fondo IMU/TARI è pari al 5% delle maggiori entrate, di cui al precedente comma 2, rimosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato purché vengano sempre tassativamente rispettati i termini previsti dall'art.227 del Dlgs. 267/2000.

Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione la stima delle risorse che alimenteranno il fondo IMU/TASI viene effettuata applicando agli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI, accertati nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo, la percentuale media di riscossione effettiva registrata nel biennio precedente.

La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo è determinata con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento come sancito dall'art.227 del Dlgs.267/2000.

Articolo 3 -Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e la quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali è stabilita annualmente, in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, in coerenza con gli obiettivi gestionali dell'anno di riferimento; per il primo anno di applicazione del Regolamento, si provvederà con apposita delibera di variazione del PEG, su proposta del dirigente responsabile delle Entrate, anche in considerazione della necessità di potenziamento delle risorse strumentali.

Articolo 4 - Soggetti destinatari

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento è individuato, con provvedimento del dirigente dell'Area Finanziaria, un gruppo di lavoro formato, di norma, dal personale assegnato al Servizio Fiscalità Locale e da personale di altre articolazioni organizzative compatibili e di supporto con le finalità di lotta all'evasione tributaria, a cui siano demandate le attività di ausilio e ricerca finalizzate ad eliminare tutte le possibili sacche di evasione fiscale presenti.

2. Per il personale che partecipa al progetto, si terrà conto con particolare riferimento alle attività svolte per la rendicontazione e riconciliazione pagamenti effettuati a mezzo F24 con i provvisori di tesoreria, riconducibile a personale assegnato al Servizio Ragioneria e notifica a mezzo messo notificatore, riconducibile a personale assegnato all'Ufficio Messi.

3. Dove, Il Funzionario Responsabile per l'espletamento delle attività di recupero e lotta all'evasione fiscale e tributaria, né avverta la necessità di usufruire di collaborazione, per le attività di controllo del territorio e verifiche tecniche, inserirà nel gruppo di lavoro altro personale, come previsto dal precedente comma 1° dello stesso articolo.

4. Il trattamento accessorio è destinato al personale dipendente impegnato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio Fiscalità Locale ed al personale di supporto alle attività, così come individuato al precedente comma.

5. In sede di riparto dell'incentivo il Funzionario Responsabile di imposta, (nominato, rispettivamente, ai sensi all'art. 1, comma 692 e seguenti e della Legge n. 147/2013 e all'art. 1, comma 778, della Legge n. 160/2019) valuta l'apporto alla realizzazione del risultato finale nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 5.

Articolo 5 - Regole di riparto e limiti

1. Il compenso incentivante, dopo che la delibera di Peg, ha destinato le somme per il solo riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente degli uffici comunali preposti, lo stesso compenso viene ripartito come segue:

- Funzionario responsabile di imposta 13%
- La restante parte è ripartita tra il Personale del Servizio Fiscalità Locale e Servizio Entrate (si intende il personale che ha partecipato al progetto) secondo la formula, previa decurtazione della quota di cui al successivo comma 2, ove presente.:

$$Ri = \frac{MR}{\sum_{i=1}^n Pi} Pi$$

nella quale **Ri** è il riparto individuale

MR è il compenso ripartibile

n il numero dei dipendenti beneficiari

Pi il punteggio individuale

Il punteggio individuale **Pi** è assegnato sulla base dei seguenti parametri:

a) Parametro individuale di categoria

- | | |
|--|---------------|
| - Categoria A o area degli operatori | parametro 1 |
| - Categoria B o area degli operatori esperti | parametro 1,5 |
| - Categoria C o area degli istruttori | parametro 2,0 |
| - Categoria D o area dei funzionari | parametro 2,5 |

b) Parametro correlato a:

- | | |
|-------------------|-------------|
| - Tempo | max 3 punti |
| - Impegno profuso | max 6 punti |

Il parametro di cui alla lettera b) valuta “professionalità, competenza, capacità d’iniziativa, disponibilità nei rapporti con i contribuenti”; dette variabili costituiscono elementi di valutazione del rendimento del singolo soggetto alla realizzazione degli obiettivi assegnati al Servizio Fiscalità Locale come indicato dall’art. 4 comma 4°, ovvero dal Funzionario Responsabile del servizio tributario.

2. La quota assegnata al personale che ha svolto il servizio di notifica, ove non effettuato a mezzo plico raccomandato con ricevuta di ritorno, è ripartita in funzione dalla quantità e qualità delle attività svolte a consuntivo sulla base di un *report* all’uopo prodotto.

3. Il Dirigente di riferimento disporrà gli atti amministrativi in merito su proposta del personale assegnato a ciascuno degli Uffici coinvolti nelle attività di notifica, sentito il Funzionario responsabile del tributo.

Articolo 6 - Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Autonomo Fiscalità Locale, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, inoltre si puntualizza che la quota destinata al trattamento economico accessorio è attribuita mediante contrattazione integrativa al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche a coloro che eventualmente parteciperanno alle attività connesse con il Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti in applicazione della legge 2/12/2005 n. 248, come indicato precedentemente al 1° comma del presente articolo.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Servizio Fiscalità Locale verranno predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

5. Eventuali quote del Fondo non utilizzate, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

6. Gli incentivi di cui al presente regolamento potranno essere erogati qualora siano stati approvati nei termini di legge il bilancio di previsione ed il rendiconto (art.227 Testo Enti Locali) e nei limiti delle risorse iscritte a bilancio.

Articolo 7 -Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua esecutività amministrativa di legge.